

**AVVISO SUL FONDO DI
COMPENSAZIONE
DEGLI INVESTITORI**

MITRADE EU LIMITED

1. Introduzione

(1) Mitrade EU Limited ("**Mitrade**" o la "**Società**") è una società di investimento autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("**CySEC**") con numero di licenza 438/23. In conformità alle disposizioni della Legge sui Servizi e le Attività di Investimento e sui Mercati Regolamentati del 2017 (L. 87(I)/2017) (la "**Legge**"), la Società è membro del Fondo di compensazione degli investitori ("**ICF**" o il "**Fondo**").

2. Scopo

(1) L'obiettivo principale del Fondo è tutelare i crediti dei clienti coperti nei confronti dei membri del Fondo, nei casi in cui il membro interessato, a causa delle proprie condizioni finanziarie, non sia in grado di adempiere ai propri obblighi.

(2) Il Fondo indennizza i clienti coperti, in conformità alle condizioni legali e contrattuali applicabili, per i crediti derivanti dall'incapacità del membro di:

- a) Rimborsare i fondi dovuti ai clienti coperti o di loro proprietà e detenuti per loro conto in relazione alle operazioni di investimento; oppure
- b) Restituire ai clienti coperti gli strumenti finanziari di loro proprietà e detenuti, gestiti o amministrati per loro conto in relazione alle operazioni di investimento.

3. Clienti coperti

(1) Il Fondo copre tutti i clienti di Mitrade, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Investitori istituzionali e professionali, tra cui:
 - Imprese di investimento;
 - Persone giuridiche collegate a Mitrade e, in generale, appartenenti allo stesso gruppo societario;
 - Banche;
 - Istituti di credito cooperativo;
 - Compagnie di assicurazione;
 - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le relative società di gestione;
 - Istituti e fondi di previdenza sociale;
 - Investitori qualificati su richiesta, come definiti dalla Società (ossia **Professionisti Elettivi**);
- b) Istituzioni sovranazionali, governi e autorità amministrative centrali;
- c) Autorità provinciali, regionali, locali e municipali;
- d) Imprese con legami stretti con la Società;
- e) Personale dirigenziale e amministrativo della Società;
- f) Azionisti di Mitrade la cui partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale di Mitrade rappresenti almeno il 5% del capitale sociale, o i suoi soci personalmente responsabili delle obbligazioni di

Mitrade, nonché le persone incaricate della revisione contabile della Società, come i revisori qualificati;

- g) Investitori che ricoprono, in imprese collegate alla Società e, in generale, nel gruppo di appartenenza di Mitrade, posizioni o funzioni equivalenti a quelle indicate nei punti (e) e (f);
- h) Fino ai parenti di secondo grado e i coniugi delle persone indicate ai punti (e), (f) e (g), nonché terzi che agiscono per conto di tali persone;
- i) Clienti-investitori di Mitrade responsabili di fatti riguardanti la Società che hanno causato difficoltà finanziarie o ne hanno contribuito all'aggravamento, oppure che ne abbiano tratto profitto;
- j) Altre società appartenenti allo stesso gruppo;
- k) Investitori costituiti in forma societaria che, per dimensioni, non possono redigere un bilancio abbreviato ai sensi della legge sulle società o di una normativa equivalente di un altro Stato membro.

(2) Nei casi previsti ai paragrafi (e), (f), (g), (h) e (j) di cui sopra, il Fondo sospende il pagamento dell'indennizzo, informando le parti interessate, fino a quando non venga presa una decisione definitiva in merito all'applicabilità di tali casi.

4. Servizi coperti

(1) I servizi coperti sono i servizi di investimento e accessori forniti da Mitrade, elencati nella licenza della Società (licenza n. 438/2023), rilasciata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

5. Procedura di pagamento dell'indennizzo

(1) Il Fondo avvia la procedura di pagamento dell'indennizzo quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) La CySEC ha stabilito che la Società non è in grado, al momento, di adempiere ai propri doveri e obblighi derivanti dai crediti dei propri investitori-clienti per motivi direttamente collegati alla sua situazione finanziaria, e per i quali non vi è una prospettiva di miglioramento nel prossimo futuro; oppure
- b) Un Tribunale della Repubblica di Cipro ha emesso una sentenza, per motivi direttamente collegati alla situazione finanziaria della Società, che ha come effetto la sospensione della possibilità per gli investitori di avanzare pretese nei confronti della Società.

(2) La CySEC emette la decisione di avvio della procedura di pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo entro un tempo ragionevole e pubblica le relative informazioni sul proprio sito web.

(3) All'avvio del processo di pagamento dell'indennizzo, il Fondo pubblica, il prima possibile, su almeno due giornali a diffusione nazionale, un invito ai clienti coperti a presentare le proprie richieste di indennizzo nei confronti della Società derivanti dai servizi coperti. L'invito specifica la procedura per la presentazione delle relative domande di indennizzo, il termine per la presentazione e il contenuto delle stesse. La pubblicazione è trasmessa immediatamente alla CySEC, che la pubblica sul proprio sito web.

(4) Al completamento della procedura, il Fondo:

- a) emette una decisione contenente l'elenco dei clienti della Società, determinando l'importo che ciascuno di essi ha diritto a ricevere, e la comunica alla CySEC e alla Società entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua emissione; tale decisione elenca anche i clienti non aventi diritto all'indennizzo e le relative motivazioni;
- b) comunica la propria decisione a ciascun cliente interessato nel più breve tempo possibile.

6. Condizioni per il pagamento dell'indennizzo

- (1) Il pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo è subordinato alla soddisfazione delle seguenti condizioni:
- a) l'avvio della procedura di pagamento dell'indennizzo;
 - b) l'esistenza di un credito valido da parte di un cliente coperto nei confronti della Società, derivante da un'operazione di investimento;
 - c) la presentazione tempestiva di un modulo di domanda debitamente compilato, come previsto dalla Direttiva DI87-07 della CySEC;
 - d) che le richieste non abbiano origine da transazioni oggetto di condanna penale per riciclaggio di denaro;
 - e) che non vi siano procedimenti penali pendenti per riciclaggio di denaro a carico del cliente coperto; e
 - f) che il diritto del cliente interessato non risulti estinto ai sensi della normativa vigente in materia di prescrizione dei reati.

7. Importo dell'indennizzo

- (1) L'importo dell'indennizzo spettante a ciascun cliente coperto è determinato in conformità alle disposizioni legali e contrattuali che regolano il rapporto tra il cliente medesimo e la Società, tenendo altresì conto delle regole di compensazione applicabili al calcolo dei crediti reciproci tra le parti.
- (2) L'indennizzo è calcolato sulla base della somma complessiva dei crediti accertati del cliente coperto nei confronti della Società, derivanti da tutti i servizi coperti prestati dalla Società, indipendentemente dal numero di conti intestati al cliente, dalla valuta utilizzata o dal luogo in cui i servizi sono stati erogati.
- (3) L'importo massimo dell'indennizzo erogabile a ciascun cliente coperto non potrà in ogni caso eccedere il minore tra il 90% dell'ammontare complessivo dei crediti coperti e l'importo di 20.000 €.
- (4) La valuta in cui viene corrisposto l'indennizzo agli investitori è l'euro. Qualora i fondi e/o gli strumenti finanziari siano denominati in valuta diversa, si applicherà il tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea alla data di avvio della procedura di pagamento dell'indennizzo.
- (5) Il Fondo si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la restituzione dell'indennizzo erogato qualora, a seguito di ulteriori accertamenti, emergano motivi che giustifichino il rigetto della relativa domanda.

8. Opposizione alla decisione del Fondo

- (1) Il richiedente, al quale il Fondo comunica la propria decisione, può, in caso di disaccordo, presentare opposizione per iscritto alla CySEC entro un mese dalla data di notifica della decisione, motivando adeguatamente la propria opposizione. L'opposizione deve essere inviata all'indirizzo e-mail info@cysec.gov.cy e deve essere intitolata "*Opposizione alla decisione dell'ICF*".
- (2) Nel corso della valutazione dell'opposizione, la CySEC può:
 - Richiedere al Fondo, alla Società e/o al richiedente la trasmissione di ulteriori informazioni e documentazione;
 - Svolgere tutte le indagini necessarie.
- (3) La CySEC è tenuta a concludere l'esame dell'opposizione entro quarantacinque (45) giorni. Qualora accerti un errore nella valutazione effettuata dal Fondo, ne richiederà la rettifica immediata per iscritto, disponendo il pagamento dell'importo corretto al richiedente e la tempestiva comunicazione al cliente interessato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi alle condizioni e alle modalità di pagamento dell'indennizzo, è possibile contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo e-mail cs.eu@mitrade.com



MITRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ COSTITUITA NELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON NUMERO DI REGISTRAZIONE HE 420923 E SEDE LEGALE IN 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS BUILDING, 1° PIANO, 3076, LIMASSOL, CIPRO. MITRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, AUTORIZZATA E REGOLAMENTATA DALLA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) CON NUMERO DI LICENZA CIF 438/23.